

REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI IMPRESA DI PULIZIE

Le imprese che intendono svolgere l'attività di pulizia o disinfezione devono possedere i requisiti di onorabilità e di capacità economico-finanziaria.

Le imprese che intendono svolgere l'attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione devono possedere, oltre ai requisiti di onorabilità e di capacità economico-finanziaria, anche i requisiti di capacità tecnico professionale.

Requisiti di onorabilità (art. 2 Legge n. 82/1994)

I seguenti requisiti di onorabilità devono essere posseduti dal titolare dell'impresa individuale e dagli eventuali institori e direttori, da tutti i soci di società in nome collettivo, da tutti i soci accomandatari di s.a.s. e s.a.p.a., da tutti gli amministratori di società di capitali ivi comprese le cooperative:

- non sia stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna o non siano in corso procedimenti penali nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna per reati non colposi a pena detentiva superiore a due anni o sentenza di condanna per reati contro la fede pubblica o il patrimonio, o alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
- non sia stata svolta o non sia in corso procedura fallimentare, salvo che sia intervenuta la riabilitazione ai sensi degli articoli 142, 143 e 144 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- non siano state applicate misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57, 31 maggio 1965, n. 575, e 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni, o non siano in corso procedimenti penali per reati di stampo mafioso;
- non sia stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna per il reato di cui all'articolo 513-bis del codice penale;
- non siano state accertate contravvenzioni per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non conciliabili in via amministrativa.

Requisiti di capacità economico finanziaria (art. 2 comma 1 D.M. n. 274/1997)

I requisiti di capacità economico-finanziaria si intendono posseduti al riscontrarsi delle seguenti condizioni:

- iscrizione all'INPS e all'INAIL, ricorrendone i presupposti di legge, di tutti gli addetti, compreso il titolare e i familiari e i soci prestatori d'opera;
- assenza di protesti cambiari negli ultimi 5 anni a carico del titolare, per le imprese individuali, dei soci, per le società di persone, degli amministratori per le società di capitali e per le società cooperative, salvo riabilitazione ai sensi dell'articolo 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108, ovvero dimostrazione di avere completamente soddisfatto i creditori;
- esistenza di rapporti con il sistema bancario da comprovare con apposite dichiarazioni bancarie riferite agli affidamenti effettivamente accordati.

Requisiti di capacità tecnico professionale (art. 2 comma 3 D.M. n. 274/1997 – Circolare n. 3428/C)

I seguenti requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare, socio, amministratore o un responsabile tecnico:

- assolvimento dell'obbligo scolastico, in ragione dell'ordinamento temporalmente vigente, e svolgimento di un periodo di esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attività, di almeno due anni per le attività di pulizia e di disinfezione e di almeno tre anni per le attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, svolta all'interno di imprese del settore, o comunque all'interno di uffici tecnici di imprese od enti, preposti allo svolgimento di tali attività, in qualità di dipendente qualificato, familiare collaboratore, socio partecipante al lavoro o titolare di impresa;
- attestato di qualifica a carattere tecnico attinente l'attività conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale;

- diploma di istruzione secondaria superiore in materia tecnica attinente l'attività;
- diploma universitario o di laurea in materia tecnica utile ai fini dello svolgimento dell'attività.

NB: sono ritenuti abilitanti i corsi professionali e i diplomi di istruzione secondaria che prevedano un corso almeno biennale di chimica nonché nozioni di scienze naturali e biologiche.